



IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Visto il Decreto Legislativo del 22.01.2004 n. 42, art. 88, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il D.P.C.M del 02 dicembre 2019, n. 169, con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 gennaio 2020;

Premesso:

- che nell'immediato suburbio pompeiano, all'estremità nord occidentale degli Scavi, è situata la più celebre delle ville suburbane di Pompei, la Villa dei Misteri, costruita lungo l'asse viario detto *Sepulcralis superior*, via di collegamento fra la città e l'*ager*, in direzione del Vesuvio;
- - che la villa, sebbene compresa all'interno del circuito perimetrale del Parco Archeologico, è tutt'ora in contiguità sul lato orientale con immobili di proprietà privata, ormai interclusi tra i fondi demaniali;
- che la permanenza sul versante orientale di cespiti di proprietà privata rappresenta un ostacolo alla corretta fruizione del bene, preludendo la ricerca archeologica dalle più grandi potenzialità oltre a non permettere di porre in essere una recinzione definitiva dotata di presidi di sicurezza lungo il perimetro;
- che, nell'aprile del 2015, per le stesse ragioni venivano acquisiti al Demanio Pubblico dello Stato gli immobili di proprietà dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Napoli (p.lle 265,20,21 del Foglio 8) che impedivano di regolarizzare il fronte settentrionale della Villa;
- che gli immobili di proprietà dei signori CSALIJEVIC Kadena, JOVANOVIC Milorad e STAIBANO Anna Maria, distinti nel Catasto del Comune di Pompei al foglio 8, particella n. 112, 25 e 716(ex 114), situati nelle immediate vicinanze dello scavo archeologico della Villa dei Misteri, erano stati, nel corso degli anni, oggetto di vari tentativi di acquisizione ed occupazioni temporanee;
- che nell'anno 2016 si procedeva all'occupazione temporanea, finalizzata all'espropriazione di parte (mq 100) della particella n. 112, complessivamente estesa a mq 156;
- che negli anni seguenti sulla porzione della particella n. 112 venivano realizzati gradoni degradati verso Villa dei Misteri, allo scopo di mettere in sicurezza i ritrovamenti archeologici,

realizzando pertanto un esproprio di fatto, legalmente definito con la Sentenza del Tribunale Amministrativo di Napoli n. 5584/2014, che riconosceva all'occupazione temporanea della particella n. 112 – per 100 mq – la natura espropriativa;

- che, alla luce delle suddette motivazioni, in data 12.10.2017, con nota prot. n. 13963, il Parco Archeologico di Pompei proponeva alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBAC l'espropriazione degli immobili posizionati sul fronte orientale della Villa dei Misteri di proprietà dei signori CSALIJEVIC Kadena, JOVANOVIC Milorad e STAIBANO Anna Maria, distinti nel Catasto del Comune di Pompei al foglio 8, particella n. 112, 25 e 716(ex 114);
 - che la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBAC, con la comunicazione del 17 gennaio 2017 prot. n. 1332, trasmetteva al Parco Archeologico di Pompei il suddetto parere favorevole e affidava l'incarico a questa Amministrazione di provvedere all'avviso di avvio del procedimento espropriativo ai privati proprietari degli immobili oggetto della procedura;
 - che, con nota prot. n. 2232 del 15 febbraio 2018, il Parco Archeologico di Pompei trasmetteva alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBAC una ulteriore relazione scientifica e tecnico estimativa, a correzione della cifra erroneamente indicata nella precedente relazione in € 207.144,00 in luogo della cifra esatta di € 222.144,00, portando quindi la spesa complessiva in € 269.436,00;
 - che, con la comunicazione del 09 Febbraio 2018, prot. nn. 1925 e 1927, il Parco Archeologico di Pompei comunicava ai signori CSALIJEVIC Kadena, JOVANOVIC Milorad e alla sig.ra STAIBANO Anna Maria l'avvio della procedura espropriativa per l'acquisizione al Demanio Pubblico dello Stato degli immobili di loro proprietà come sopra identificati;
 - che, nella fase di partecipazione al procedimento, i proprietari Jovanovic-Stabano presentavano la seguente documentazione:
1. Relazione dell'Architetto Lanzetta del 10 aprile 2018 in cui il lavoro degli immobili viene determinato in € 1.026.600,00;
 2. Nota dell'Avvocato Livio Provitera del 10 aprile 2018 recante la proposta di cessione bonaria del complesso immobiliare a fronte del valore transattivo di € 647.800,00;
 3. Relazione dell'Architetto Lanzetta del 18 luglio 2018 in cui il valore viene determinato in € 695.747,48.

- che alla proposta di controparte il Parco Archeologico di Pompei opponeva osservazioni con la relazione del 22 ottobre 2018, nella quale veniva introdotta, ai sensi del D.P.R n. 380/2001, e, in considerazione della natura "pertinenziale" ai fabbricati delle aree scoperte, rielaborava la stima complessiva del compendio immobiliare ad € 362.221,88;
- che l'Arch. Carmine Lanzetta, con relazione del 12 novembre 2018, attribuiva agli immobili oggetto della procedura espropriativa il valore di € 507.687,71;
- che, a seguito di quest'ultima valutazione, in data 13 novembre 2018, presso gli uffici del Parco Archeologico di Pompei, si teneva un incontro, a seguito del quale il sig. Jovanovic e la sig.ra Staibano per i beni oggetti di esproprio, proponevano la somma complessiva di € 630.000,00 in via del tutto transattiva e senza nell'altro a pretendere;
- che, a fronte della suddetta proposta, il Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. n. 14329 del 20 novembre 2018, richiedeva all'Agenzia del Demanio di esprimere il proprio parere sulla congruità del valore attribuito dall'Amministrazione agli immobili da espropriare, consistente in € 362.221,88, nonché la possibilità di addivenire ad una cessione volontaria accettando il valore stimato dai proprietari in € 630.000,00;
- che, con nota del 02 luglio 2019 prot. n. 10502, l'Agenzia del Demanio riteneva sostanzialmente congruo il valore di € 362.221,88 stimato dal Parco Archeologico di Pompei;

Considerato:

- che, a seguito della nota con la quale il Parco Archeologico di Pompei comunicava alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBAC che la spesa per l'espropriazione veniva imputata al Bilancio 2019 con impegno di spesa n. 540/17 e n. 215/19 – cap. 2.02.02.01.001, la stessa Direzione trasmetteva a questa Amministrazione il Decreto di Pubblica Utilità prot. DG-ABAP n. 1301 del 07.11.2019, acquisito agli atti del Parco con prot. n. 12406 del 11.11.2019, volto all'espropriazione del comprensorio immobiliare catastalmente identificato nel NCT del Comune di Pompei al fg. 8 part.lle nn. 112,25 e 716 (ex 114) di proprietà dei sigg.ri Jovanovic Milorad e Kadena, nonché della sig.ra Anna Maria Staibano;
- che l'efficacia definitiva di tale Decreto si perfezionava in data 24 gennaio 2020, con la notifica, da parte del Parco Archeologico di Pompei a mezzo messi notificatori del Comune di Pompei, a tutti i legittimi proprietari;

- che, in data 27.02.2020, veniva, altresì, notificata ai sigg.ri Jovanovic Milorad e Kadena, nonché della sig.ra Anna Maria Staibano il provvedimento, prot. n. 2327 del 25.02.2020, con il quale veniva loro comunicato l'importo dell'indennità provvisoria di esproprio fissato in complessivi € 362.221,88;
- che, a seguito della notifica del suddetto provvedimento, l'Avv. Livio Provitera e l'Avv. Michele Avino, in nome e per conto dei sigg.ri Jovanovic Milorad e Kadena, nonché della sig.ra Anna Maria Staibano, con nota inviata a mezzo PEC in data 05.03.2020, prot. n. 2756, comunicavano al Parco Archeologico di Pompei di non condividere la determinazione, inerente le indennità di espropriazione, effettuata e, contestualmente, facevano *"espressa richiesta di costituzione di un Collegio Arbitrale costituito da tre tecnici, onde procedere alla esatta determinazione dei valori dei beni oggetto della prossima espropriazione"*; a tal fine i legali indicavano quale tecnico di parte componente del collegio l'Arch. Carmine Lanzetta, con studio in Torre annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 374, invitando questa Amministrazione di procedere alla nomina del proprio tecnico di fiducia;
- che, in virtù di quanto disposto dall'art. 21, comma 3 del D.P.R n. 327/2001, questa Amministrazione, con nota n. 3407 del 31.03.2020, nominava i seguenti tecnici: Geom. Nunzio Vitiello, dipendente dello stesso Parco Archeologico di Pompei, e l'Arch. Carmine Lanzetta, con studio in Torre annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 374, già designato dai proprietari su richiamati con comunicazione del 05.03.2020, prot. n. 2756;
- che il Parco Archeologico di Pompei, con istanza depositata presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 31.03.2020 ed incardinata con RG n. 459/2020, richiedeva al Presidente del medesimo Tribunale, così come espressamente previsto dall'art. 21, comma 4 e 5 del D.P.R n. 327/2001, la nomina di un terzo tecnico chiamato ad assumere l'incarico di Presidente del Collegio;
- che il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, con l'Ordinanza del 27.04.2020 nominava quale terzo componente del Collegio il Prof. Ing. Vincenzo del Giudice;
- che Collegio Tecnico su richiamato terminava le operazioni peritali in data 09.07.2020 e, a seguito di una formale richiesta di proroga del termine (90 giorni) entro cui depositare la relazione tecnica di stima, in data 19.10.2020 veniva depositata presso questa Amministrazione la relazione

di stima, dalla quale risulta che l'indennità definitiva di esproprio, pari al valore venale dei cespiti interessati, risulta pari ad € 412.827,29. Il Collegio precisava, altresì, che il risultato della relazione di stima, redatta ai sensi dell'art. 21 D.P.R n. 327/2001, veniva approvato all'unanimità dai componenti del medesimo collegio;

- che, con nota prot. n. 9317 del 23.10.2020, il Prog. Ing. Del Giudice, quale terzo componente e Presidente del Collegio Tecnico, avanzava richiesta di pagamento delle competenze dovute per le prestazioni eseguite.
- che il Prof. Ing. Del Giudice, quantificava in complessivi € 39.441,92 (+ cpa e Iva) l'importo dovuto dal Parco Archeologico di Pompei, precisando che lo stesso era stato calcolato *"applicando i valori medi del Tariffario Professionale degli Ingegneri e Architetti (Legge n° 143 del 02.03.49 aggiornata al DM n° 138 del 16.06.87)"*;
- che, in riscontro a tale richiesta di pagamento, il Parco Archeologico di Pompei, con nota del 28.12.2020 prot. n. 11345, comunicava al Prof. Ing. Del Giudice che l'importo richiesto non risultava congruo in relazione all'oggetto del mandato conferito e riteneva, viceversa, corretta la somma pari ad € 16.109,11 oltre IVA e cassa, calcolata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- che il Parco, con la comunicazione su richiamata, precisava, altresì, che *"Qualora si ritiene di condividere l'importo su richiamato, si invita la S.V ad accettare formalmente e comunicare le coordinate bancarie relative al conto intestato presso il quale il Parco potrà procedere all'accredito degli importi dovuti"*;
- che in data 11.01.2021 il Prof. Ing. Del Giudice, facendo seguito alla proposta di parcella inviata dal Parco in data 28.12.2020 con nota prot. n. 11345, accettava formalmente la stessa allegando una *"ricevuta compenso professionale per prestazione occasionale"* di importo pari ad € 16.109,11 comprensivo della ritenuta d'acconto pari al 20% e trattenuta INPS pari al 24%.

DECRETA

- 1) Di confermare che l'importo richiesto, con nota del 23.10.2020 prot. n. 9317, dal Prof. Ing. Vincenzo del Giudice, quale terzo componente e Presidente del Collegio Tecnico costituito ex art. 21 del D.P.R n. 327/2001, non risulta congruo;

- 2) Di confermare la congruità dell'importo pari ad € 16.109,11 proposto al Prof. Ing. Vincenzo del Giudice, quale terzo componente e Presidente del Collegio Tecnico costituito ex art. 21 del D.P.R n. 327/2001, con nota del 28.12.2020 prot. n. 11345 (**all. 1**), che si allega al presente atto rappresentandone parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto della formale accettazione dell'importo pari ad € 16.109,11 comprensivo della ritenuta d'acconto pari al 20% e trattenuta INPS pari al 24%, inviata dal Prof. Ing. Vincenzo del Giudice al Parco Archeologico di Pompei con nota del 11.01.2021 (**all. 2**) che si allega al presente atto rappresentandone parte integrante e sostanziale;
- 4) Di autorizzare l'imputazione della somma pari ad € 16.109,11 compreso di ritenuta d'acconto pari al 20% e trattenuta INPS pari al 24%, quale compenso professionale spettante al Prof. Ing. Vincenzo del Giudice, con studio in Napoli, in Via Manzoni n. 63/D (P.IVA e CF: 07417791212), quale terzo componente e Presidente del Collegio Tecnico costituito ex art. 21 del D.P.R n. 327/2001;
- 5) Di autorizzare, in virtù di quanto previsto dall'art. 21, comma 12 del D.P.R n. 327/2001, il pagamento dell'importo pari ad € 16.109,11 compreso di ritenuta d'acconto pari al 20% e trattenuta INPS pari al 24%, quale compenso professionale spettante al Prof. Ing. Vincenzo del Giudice, con studio in Napoli, in Via Manzoni n. 63/D (P.IVA e CF: 07417791212) quale terzo componente e Presidente del Collegio Tecnico costituito ex art. 21 del D.P.R n. 327/2001;
- 6) Di autorizzare, più precisamente, il pagamento dell'importo ad € 16.109,11 11 compreso di ritenuta d'acconto pari al 20% e trattenuta INPS pari al 24%, con accredito sul conto corrente (IBAN: IT 79 Y031 1103 4080 00000099048) intestato al Prof. Ing. Vincenzo del Giudice;
- 7) Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha accertato ed imputato la spesa di € 12.542,00 oltre IVA, come di seguito riportato: imp. N. 320/2020.

Il Direttore Generale *ad interim*

Prof. Massimo Osanna

